



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 settembre 2004 (23.09)  
(OR. en)**

**12438/04**

**COPEN        106  
EJN            58  
EUROJUST    75**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

del:	Sig. Antoine CASHA, Addetto tecnico (polizia), Rappresentanza Permanente di Malta presso l'UE
in data:	15 settembre 2004
al:	Sig. Hans G. NILSSON, Capodivisione della cooperazione giudiziaria, DG H III, Segretariato generale del Consiglio
Oggetto:	Notifiche concernenti la decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

---

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 34 (attuazione) della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), la legge sull'extradizione (paesi terzi designati) (LN320/04) è stata adottata il 4 giugno 2004 ed è entrata in vigore il 7 giugno 2004. Tale normativa modifica la legge sull'extradizione (Cap. 276) e applica la decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. (2002/584/GAI).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 (determinazione delle autorità giudiziarie competenti) della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), l'autorità giudiziaria emittente sarà un magistrato della "Court of Magistrates" (giudice per i riti abbreviati).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 (determinazione delle autorità giudiziarie competenti) della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), l'autorità giudiziaria dell'esecuzione sarà la "Court of Magistrates" (Malta) che siede come "Court of Criminal Inquiry" (giudice istruttore), denominata "Court of Committal" (giudice per il rinvio a giudizio) ai fini della legge sull'extradizione (Cap. 276).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 (ricorso all'autorità centrale) della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), l'autorità centrale designata per assistere le autorità giudiziarie competenti è la seguente:

The Office of the Attorney General  
(International Co-Operation in Criminal Matters)  
The Palace  
La Valletta  
Malta

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 (transito) della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), l'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale ad esse relativa è la seguente:

Commissioner of Police and Principal Immigration Officer  
Police General Headquarters  
Floriana  
Malta

Malta non intende inviare notifiche ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 (eventuali azioni penali per altri reati) e dell'articolo 28, paragrafo 1 (consegna o estradizione successiva) della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI).

A richiesta, si allega la "fiche française" in ordine al mandato d'arresto europeo.<sup>1</sup>

(Formula di cortesia).

(firmato) Antoine Casha

\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> La "fiche française" è riportata nel doc. 12439/04 COPEN 107 EJM 59 EUROJUST 76.